

## CONVENZIONE

**TRA IL CAMPP (CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA) CON SEDE LEGALE IN CERVIGNANO DEL FRIULI, VIA SARCINELLI 113, E \_\_\_\_\_, CON SEDE IN \_\_\_\_\_, VIA \_\_\_\_\_, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I LOCALI SEDE DI SERVIZI DELL'ENTE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 (CIG 84669078AF), AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381.**

L'anno DUEMILA\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede amministrativa del CAMPP di Cervignano del Friuli, Via XXIV Maggio n. 46 e nella sede della ditta \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

TRA

l'Ente CAMPP (Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica) di Cervignano del Friuli (nel prosieguo: l'Ente), codice fiscale 00662840305, avente sede legale a Cervignano del Friuli, Via Sarcinelli n. 113, rappresentato dal Direttore del CAMPP, dott.ssa, Loredana CECCOTTI nata a Bagnaria Arsa (Udine), il 04/08/1957, domiciliata per la carica a Cervignano del Friuli, Via Sarcinelli n. 113, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione

E

La \_\_\_\_\_ – (nel prosieguo: la Cooperativa Sociale), codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, avente sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta nella sezione "B" al numero \_\_\_\_\_ dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Friuli Venezia Giulia,

nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliata per la carica a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, abilitata alla sottoscrizione della presente convenzione;

#### PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto, con Determina RAFB n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di procedere alla stipula, con la \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di una convenzione per la fornitura del Servizio di pulizie presso locali sede di Servizi dell'Ente per il periodo 01.01.2021/31.12.2021 - CIG: 84669078AF;
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività: erogazione di servizi di pulizia in ambito pubblico e privato;
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il \_\_\_\_\_ % per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il \_\_\_\_\_ % per cento sono donne;
- che la Cooperativa a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante garanzia fidejussoria numero \_\_\_\_\_ datata \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_\_%

dell'importo del presente contratto;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *(Oggetto)*

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa Sociale del servizio di cui all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto (All. 1) verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12;
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio: invalidità psichica e sensoriale attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di servizio di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

### Art. 2

#### *(Durata)*

La convenzione ha la seguente durata: 01/01/2021 – 31/12/2021.

### Art. 3

#### *(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)*

La Cooperativa Sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale allegato, con piena autonomia

organizzativa e gestionale.

La Cooperativa Sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura di servizio in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5. L'Ente individua nella persona \_\_\_\_\_, il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa Sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa Sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

#### Art. 4

*(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)*

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa Sociale si impegna ad impiegare in totale n. \_\_ lavoratori, di cui n. \_\_\_\_ persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. \_\_\_\_ lavoratrici, di cui n. \_\_ persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo allegato (All. 2) sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di \_\_\_\_\_, e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di \_\_\_\_\_, nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente

comunicata all'Ente e debitamente motivata.

## Art. 5

### *(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)*

La Cooperativa Sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:

**1° fase:** segnalazione del caso da parte del servizio inviante. Incontro tra il referente del servizio inviante e l'equipe di lavoro con l'obiettivo di verificare l'idoneità dell'inserimento nel progetto. (SEGNALAZIONE)

**2° fase:** serie di colloqui di conoscenza tra gli operatori referenti del programma di inserimento lavorativo e la persona indicata, al fine di presentare il progetto, la struttura e, nel contempo, effettuare una prima valutazione delle risorse e dei bisogni individuali, nonché il bilancio delle competenze, del destinatario dell'intervento. (ACCOGLIENZA)

**3° fase:** incontro tra gli operatori referenti del programma di inserimento lavorativo, l'operatore di riferimento del servizio inviante e la persona, al fine di concordare e definire formalmente il progetto di inserimento. (PRESA IN CARICO)

**4° fase:** elaborazione progetto individualizzato finalizzato alla formazione e all'inserimento socio lavorativo. (INSERIMENTO AL LAVORO)

**5° fase:** monitoraggio dell'andamento del progetto individuale con relazioni semestrali. (MONITORAGGIO E VALUTAZIONE)

La Cooperativa Sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate il progetto di inserimento lavorativo personalizzato il cui modello si allega al presente atto (All. 3), predisposto, in collaborazione con gli uffici dei servizi sociali e specialistici competenti e d'intesa con la persona svantaggiata,

nel quale sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alla persona svantaggiata.

L'Ente e la Cooperativa Sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:

1. Programmazione d'incontri di verifica tra la persona, la Cooperativa e i referenti del servizio d'invio per monitorare l'andamento del percorso d'inserimento.
2. Raccolta e sintesi delle valutazioni e delle informazioni relative alla persona da inserire in un fascicolo nominativo utilizzato come cartella personale del socio- lavoratore

La procedura seguita dalla Cooperativa per gli inserimenti lavorativi prevede la compilazione periodica della scheda di valutazione dell'inserimento (All. 4).

Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la sede della Cooperativa.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

#### Art. 6

*(Formazione del personale)*

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

sono previste, annualmente, \_\_\_\_ ore di formazione compresa la formazione generale e specifica prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il progetto formativo studiato dall'Azienda per il presente Appalto è di seguito descritto:

---

---

---

---

Art. 7

*(Soci volontari)*

Per la gestione dei lavori oggetto della presente convenzione la Cooperativa non si avvale di soci volontari.

Art. 8

*(Utilizzo di beni e strutture)*

L'Ente si impegna a garantire alla Cooperativa Sociale la disponibilità, per la durata della convenzione, dei beni e delle strutture di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

La Cooperativa Sociale metterà a disposizione tutte le attrezzature ed i prodotti specifici necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, come da All. 5, le cui schede tecniche e di sicurezza sono depositate presso ogni sede di lavoro.

Art. 9

*(Standard tecnici)*

L'Ente e la Cooperativa Sociale si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa Sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

#### Art. 10

##### *(Contratti di lavoro)*

La Cooperativa Sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

- 1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
- 2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa Sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Ai fini dell'effettuazione di apposite verifiche l'Ente provvederà a richiedere agli Enti preposti le attestazioni di regolarità contributiva.

## Art. 11

### *(Sicurezza e salute dei lavoratori)*

La Cooperativa Sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione non prevede la necessità di utilizzare macchinari o attrezzature che possano costituire fonte di rischio per gli operatori svantaggiati, considerando che gli interventi periodici dove necessita l'utilizzo di attrezzature specifiche vengono svolti da personale formato per tali interventi.

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa Sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa Sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le modalità descritte nell'allegato DVRI (All. 6).

La Cooperativa Sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

## Art. 12

### *(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)*

L'importo della convenzione è pari a € \_\_\_\_\_, iva esclusa, oltre a € 500,00 per oneri per la sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato secondo le seguenti modalità, previste dall'art. 24 del CSA:

- mensilmente la Ditta Aggiudicataria emetterà una fattura elettronica (ai sensi del D.M. 55/2013) relativa al servizio reso presso ciascuna delle sedi dell'Ente nel mese precedente;
- il corrispettivo sarà liquidato dal CAMPP entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo della Stazione Appaltante della suddetta fattura elettronica, fatte salve le tempistiche necessarie all'Ente per le verifiche fiscali e contributive rispetto all'Appaltatore;
- in conformità alla normativa sul c.d. “Split payment”, introdotta nell'art. 17-ter del Decreto n. 633 del 1972 dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Ente Appaltante liquiderà all'aggiudicatario il netto imponibile fatturato, versando direttamente all'Erario l'IVA addebitata;
- l'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa Sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa Sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

#### Art. 13

##### *(Assicurazione del personale e degli utenti)*

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa Sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

#### Art. 14

*(Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura)*

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa Sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa Sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa Sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 15

*(Inadempienze e cause di risoluzione)*

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, si procederà come previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

- a) violazioni da parte della Cooperativa Sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) grave inadempimento da parte della Cooperativa Sociale nella esecuzione delle prestazioni;
- c) ritardato pagamento da parte dell'Ente, superiore a giorni sessanta;
- d) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Ente.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le modalità previste dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa Sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

#### Art. 16

*(Clausola risolutiva espressa, ai sensi della L. 136/2010)*

Fermo quanto previsto dal precedente art. 15, il presente atto contrattuale è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla convenzione medesima non siano effettuate nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

#### Art. 17

*(Controversie)*

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Udine.

#### Art. 18

*(Spese di contratto)*

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa Sociale. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. 131/1986, è registrabile in caso d'uso.

Art. 19

*(Tutela della privacy)*

In osservanza delle norme, ai sensi e per gli effetti del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che i dati forniti dalla Ditta saranno conservati presso la sede del CAMPP per le finalità di gestione del rapporto contrattuale. Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy si fa rinvio all'informativa pubblicata sul sito istituzionale del CAMPP: [http://www.campp.it/campp/index.php?option=com\\_content&view=article&id=281&Itemid=407](http://www.campp.it/campp/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=407)).

Art. 20

*(Allegati alla convenzione)*

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- (All. 1) Capitolato Speciale d'appalto, citato all'art.1;
- (All. 2) Elenco nominativo del personale, citato all'articolo 4;
- (All. 3) Progetto di inserimento lavorativo personalizzato, citato all'art. 5;
- (All. 4) Scheda di valutazione dell'inserimento, citata all'art. 5;
- (All. 5) Elenco attrezzature e prodotti specifici, citato all'art. 8;
- (All. 6) DUVRI, citato all'art. 11;
- (All. 7) "Patto d'integrità", ai sensi dell'art. 1, c. 17 della L. 6.11.2012, n. 190

Cervignano del Friuli, \_\_\_\_\_

Per il C.A.M.P.P

Per \_\_\_\_\_

Il Direttore

Il \_\_\_\_\_

dott.ssa Loredana Ceccotti

\_\_\_\_\_

Approvazione specifica

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: artt. 12,15,16,17.

Cervignano del Friuli, \_\_\_\_\_

Per il C.A.M.P.P

Per \_\_\_\_\_

Il Direttore

Il \_\_\_\_\_

dott.ssa Loredana Ceccotti

\_\_\_\_\_